Legge regionale 01 febbraio 1996, n.9

Modifiche all'art. 12 della L.R. 37/94 Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari

ARTICOLO UNICO (Modifica dell'art. 12)

L'art. 12 della Legge 16 maggio 1994, n. 37 e' sostituito dal seguente:

- "1. Le proposte di legge regionale e le proposte di atti amministrativi consiliari a carattere programmatorio di iniziativa della Giunta regionale, indipendentemente dall'esistenza di specifici contributi comunitari, quando sono dirette ad istituire o modificare regimi di aiuto e, a causa di cio', rendono obbligatoria, ai sensi dell'art. 93 del Trattato di Roma e successive modificazioni, la notifica alla Commissione dell'Unione Europea, devono contenere la clausola attestante l'obbligatorieta' della medesima notifica.
- 2. Le proposte di cui al precedente primo comma, immediatamente dopo la loro formale presentazione al Consiglio sono notificate, a cura del Presidente del Consiglio, allo Stato per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea."